

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinare (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	26
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinare (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazioni</i>)	25
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	29
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. Atto n. 242 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazione</i>)	25
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	30
AVVERTENZA	25

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati

La seduta comincia alle 15.30.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinare. (Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Torrisi, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENTO (PdL) condivide i rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore. Ritiene peraltro che le osservazioni dovrebbero essere trasformate in condizioni soppressive delle disposizioni di riferimento. Esprime inoltre forti perplessità sulla formulazione anche degli articoli 3 e 4.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda di avere espresso nella precedente seduta le fortissime perplessità del proprio gruppo sul provvedimento, con particolare riferimento alla necessità di sopprimere l'articolo 10 ed ogni riferimento ad un termine massimo di durata dei processi civili. Ritiene che, quantomeno, tutte le osservazioni apposte alla proposta di parere del relatore debbano essere trasformate in condizioni. Riterrebbe inoltre opportuno che la Commissione giustizia svolgesse delle audizioni sui temi più delicati del provvedimento, anche perché tali temi, quali ad esempio il diritto fallimentare, rientrano tipicamente negli ambiti di competenza di questa Commissione. Essendo peraltro consapevole che la Commissione giustizia sta svolgendo un esame in sede consultiva, ritiene necessario segnalare alla Commissione di merito la necessità di un ulteriore ed attento approfondimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 29 novembre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il termine dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi l'esame in sede consultiva per consentire lo svolgimento della seduta in sede referente.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 16.15.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

Testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e parere favorevole*).

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20

SEDE REFERENTE

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.50

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al nuovo testo unificato (*vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni del 9 novembre 2010*).

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, considerato che il nuovo testo unificato è stato elaborato dal Comitato ristretto sulla base di un lavoro che ha visto la partecipazione di tutti i gruppi, ciascuno dei quali ha fatto delle rinunce al fine di pervenire ad

un testo che sia il più possibile condiviso, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario su tali emendamenti.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore salvo che per l'emendamento Molteni 3.1, volto a sopprimere le modifiche all'articolo 47-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario, ritenendo che la nuova disciplina della detenzione domiciliare speciale debba trovare ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dal testo unificato. Ritiene, infatti, che questa non debba essere applicata unicamente nelle ipotesi contemplate dall'articolo 4-bis ma anche nel caso in cui la detenuta madre sia condannata per alcuni gravi reati che non rientrano tra le ipotesi previste dall'articolo 4-*bis*. Si riferisce in particolare al delitto di omicidio che viene richiamato dall'articolo 4-*bis* solo in alcune ipotesi particolari, come ad esempio il caso in cui il delitto sia collegato con la criminalità organizzata. Per tale ragione ritiene opportuno mantenere l'attuale disciplina.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che la formulazione dell'articolo 47-*quinquies* contenuta nel testo unificato è il risultato, anche in relazione alle limitazioni, di un accordo che si è raggiunto nell'ambito del Comitato ristretto e che per questa ragione il suo gruppo, con l'eccezione dell'onorevole Bernardini, non ha presentato emendamenti al testo unificato. Proprio in relazione al richiamo all'articolo 4-*bis*, ricorda che il suo gruppo aveva presentato relativamente al precedente testo unificato un emendamento nel quale erano elencati tutti i reati per i quali si sarebbe esclusa l'applicazione della disposizione prevista dall'articolo 47-*quinquies*. In relazione all'omicidio, ad esempio, si prevedeva l'esclusione del beneficio nel caso in cui questo fosse stato realizzato nei confronti del figlio.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, pur comprendendo il tenore dell'intervento dell'onorevole Fer-

ranti, ribadisce l'esigenza di escludere il beneficio nel caso in cui sia stato commesso il reato di omicidio anche nel caso in cui non sia stato commesso secondo le modalità previste dall'articolo 4-*bis*.

Carolina LUSSANA (LNP) replica all'onorevole Ferranti sottolineando che l'atteggiamento costruttivo con il quale la Lega ha partecipato ai lavori del Comitato ristretto non può in alcun modo essere interpretato come una totale adesione al testo unificato in esame. Per tale ragione ribadisce l'esigenza di limitare ulteriormente la concessione del beneficio di cui all'articolo 47-*quinquies*. Non per questo tuttavia la Lega sarà contraria a delle nuove ipotesi di limitare tale beneficio qualora queste venissero presentate dal relatore e fossero volte ad escludere il beneficio nei casi in cui sia stato commesso un reato grave, come ad esempio l'omicidio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in considerazione di quanto emerso dal dibattito, propone di accantonare l'articolo 3. Tale articolo potrà essere posto in votazione nella prossima seduta, allorché sarà presentato dal relatore un emendamento volto a riformulare l'articolo 3, comma 2.

La Commissione approva la proposta di accantonamento dell'articolo 3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori delle proposte emendative 1.2, 1.1, 1.11, 1.4, 1.5, 1.7, 1.6, 1.8, 1.10, 1.3, 1.01. 2.1 e 4.2, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Carolina LUSSANA (LNP) ritira il proprio emendamento 4.1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori delle proposte emendative 4.010 e 4.011, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 16.20

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Atto n. 249.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

Angela NAPOLI (FLI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

Atto n. 242.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
(testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si definisce impresa « qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo status giuridico ». Tale definizione si sovrappone, sostanzialmente, a quella dell'articolo 2082 del codice civile ed appare volta a precisare che lo « status giuridico » è irrilevante ai fini della qualificazione di determinate attività quali attività di impresa. La necessità di una simile precisazione appare dubbia. Più in generale, desta perplessità il riferimento allo « status giuridico », che è concetto di origine dottrinale, usato per indicare sinteticamente la disciplina applicabile ad un dato soggetto o ad una data attività;

desta, inoltre, perplessità la previsione, contenuta dagli articoli 2 e 6 di un « impegno » dello Stato a garantire che, limitatamente ai rapporti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno (articolo 2, comma 1, lettera o) e articolo 6, comma 7). Occorre rilevare che la previsione dell'impegno dello Stato a garantire una ragionevole durata dei processi, anche civili, esiste già ed ha fonte costituzionale. Una specificazione del principio con legge ordinaria potrebbe essere più opportuna se collocata nell'ambito di un complessivo intervento di ri-

forma del processo civile, volto a ridurre i tempi, da sottoporre all'esame della Commissione competente in via prevalente per materia. Inoltre, la mera affermazione, con legge ordinaria, di un impegno dello Stato a garantire che non debbano durare più di un anno solo determinati processi esecutivi, che intercorrano per di più solo tra determinati soggetti, potrebbe suscitare dubbi di compatibilità con l'articolo 3 della Costituzione;

l'articolo 3-bis, al comma 1, integrando l'articolo 9 della legge n. 241 del 1990 (in materia di intervento nel procedimento amministrativo) dà una definizione di interessi diffusi quali « interessi appartenenti alla generalità dei cittadini » ovvero « interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti ». Anche in considerazione dei riflessi di carattere sistematico che una simile disposizione potrebbe produrre, la Commissione di merito dovrebbe valutare se sia opportuno cristallizzare in via normativa la nozione di interesse diffuso o se sia invece più opportuno lasciare tale definizione all'elaborazione giurisprudenziale. Analoghe riflessioni dovrebbero essere compiute anche con riferimento al comma 2 dell'articolo 3-bis, che legittima le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a proporre azioni in giudizio a tutela di interessi diffusi, riproducendo la definizione di cui sopra. Quanto al terzo comma del medesimo articolo, che legittima ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a

livello nazionale, regionale e provinciale, rilevo che potrebbe non essere agevole individuare i criteri per definire la « maggiore rappresentatività »;

gli articoli 8 e 10 introducono nel provvedimento disposizioni relative a materie che appaiono estranee all'impianto originario del provvedimento. Le materie in questione sono: la lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e il diritto fallimentare. E su di esse si interviene, in modo particolarmente incisivo, in un'ottica di tutela privilegiata delle imprese (soprattutto di quelle definite « micro » e « piccole » imprese). L'articolo 8, segnatamente, contiene disposizioni in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e reca una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231. L'articolo 10 contiene invece disposizioni in materia di diritto fallimentare e, in particolare, una delega molto incisiva, volta sostanzialmente a riformare la legge fallimentare, che peraltro è stata da poco riformata. Senza volere entrare nelle scelte di merito, che competono esclusivamente alla Commissione di merito, appare necessario come sottolineare come interventi tanto rilevanti in settori particolarmente delicati dell'ordinamento dovrebbero più opportunamente costituire l'oggetto di autonomi progetti di legge, da

sottoporre all'esame in sede referente delle Commissioni competenti in via prevalente per materia;

all'articolo 11, appare in linea di principio apprezzabile la previsione del comma 7, che dispone che ogni prefettura territorialmente competente predisponga delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi. Sembra peraltro opportuno verificare la compatibilità di tale previsione con la disciplina vigente;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il secondo periodo;

b) agli articoli 2 e 6, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere qualsiasi riferimento ad una delimitazione temporale della durata dei processi civili;

c) all'articolo 3-bis, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere la definizione di interesse diffuso;

d) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere gli articoli 8 e 10.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale (testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinate).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di controllo sulla realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e di sanzioni amministrative;

osservato che il comma 2 del predetto articolo potrebbe apparire superfluo

in quanto la regione, nella materia in questione, già dispone della competenza a stabilire sanzioni amministrative e che la formulazione della norma potrebbe risultare non chiara laddove fa riferimento ad « ulteriori » sanzioni amministrative,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. (Atto n. 249).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

rilevato che il predetto schema è diretto a sostituire il decreto legislativo n. 180 del 2004, abrogato dall'articolo 5, che costituisce l'apparato sanzionatorio relativo alla violazione del regolamento (CE) n. 2560/2001, essendo questo sostituito dal regolamento (CE) n. 924/2009, senza tuttavia prevedere una normativa transitoria volta a regolare il rapporto tra le norme sanzionatorie abrogate e quelle nuove, anche tenendo conto che vi potrebbe anche essere una continuità normativa e, quindi, sanzionatoria tra le due normative;

espresse perplessità sulle fattispecie sanzionatorie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, incentrandosi la condotta sulla grave inosservanza di obblighi la cui violazione non può essere valutata in termini di maggiore o minore gravità, bensì in termini di sussistenza o insussistenza della stessa;

rilevato che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 180 del 2004 che si intende abrogare sanziona, al contrario dello schema in esame, l'inosservanza del dovere di trasparenza delle commissioni applicate per i pagamenti transfrontalieri e per quelli nazionali, per quanto tale dovere possa comunque essere desunto dal regolamento (CE) n. 924/2009;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti l'opportunità di introdurre una disposizione transitoria diretta a regolare i rapporti tra le norme sanzionatorie di cui al decreto legislativo n. 180 del 2004 e quelle contenute nello schema di decreto in esame;

b) all'articolo 1, commi 1 e 2, il Governo valuti l'opportunità di sostituire le parole « grave inosservanza » con le seguenti: « l'inosservanza »;

c) il Governo valuti l'opportunità di introdurre nello schema di decreto una disposizione sanzionatoria volta a punire la violazione dell'obbligo di trasparenza delle commissioni applicate dall'ente prestatore dei servizi di pagamento.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. (Atto n. 242).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione presso Paesi terzi;

rilevato che:

lo schema di decreto è emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, (legge comunitaria 2008);

i principi e i criteri direttivi di delega da applicare sono previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge;

le sanzioni amministrative previste dallo schema trovano applicazione, come espressamente stabilito dalle singole disposizioni, solo ove il medesimo fatto non sia anche penalmente rilevante;

l'illecito amministrativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto si concretizza in una condotta che pone in pericolo la salute dei lattanti o dei bambini, per cui dovrebbe costituire un illecito penale, considerato che il predetto articolo 2, comma 1, lettera c) della legge comunitaria 2008 stabilisce che le violazioni di norme comunitarie che ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, tra i quali vi rientra il diritto alla salute, debbano essere punite con sanzione penale;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, il Governo valuti l'opportunità di trasformare l'illecito amministrativo ivi previsto in un illecito penale, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 7 luglio 2009, n. 88, (legge comunitaria 2008).